diesse
Didattica e Innovazione Scolastica
Centro per la formazione e l'aggiornamento

STATUTO

"Centro per la formazione e l'aggiornamento – DIESSE – Didattica e innovazione scolastica"

Titolo I
Denominazione, sede, finalità e durata

art. 1

E' costituita una Associazione denominata "CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO – DIESSE" per brevità "Diesse" con sede in Milano.
L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
Nelle Regioni possono essere costituite autonome associazioni che costituiscono il livello regionale o sub regionale dell'unitaria struttura nazionale, ai sensi del successivo art. 15.
L'Associazione aderisce alla Compagnia delle Opere con sede in Milano, con la quale stipula apposite convenzioni per garantire ai propri soci l'accesso ai servizi dalla stessa offerti.

art. 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo.
A tal fine in via esemplificativa l'Associazione può:

- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini;
- istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali per docenti, studenti e di formazione professionale;
- svolgere attività di ricerca e promozione della cultura scientifica;
- sostenere i docenti impegnati nell'attività di integrazione degli alunni con disabilità, curando in maniera particolare la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti specializzati;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di docenti esperti nelle tematiche del disagio, della dispersione scolastica, dell'educazione alla salute e della prevenzione delle tossicodipendenze;
- fornire consulenze inerenti la funzione dei dirigenti scolastici;
- organizzare l'aggiornamento dei docenti anche con la redazione e l'edizione di libri, dispense e pubblicazioni periodiche, l'istituzione di borse di studio;
- pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie;
- organizzare incontri e momenti associativi tra docenti anche attraverso la scoperta di itinerari culturali in Italia e in Europa;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che facciano richiesta;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per esecuzioni delle iniziative descritte.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee.

art. 3
La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi),
e potrà essere prorogata dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Titolo II
Soci
art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci doc nti, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici ai vari livelli, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico e tutti coloro che siano sensibili ai problemi della scuola e condividano le finalità della Associazione.
E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di adesione a termine.
La quota associativa è personale e intrasmissibile.
art. 5
Sulla ammissione dei soci delibera il Consiglio direttivo, al quale l'aspirante socio deve presentare domanda scritta di adesione alla Associazione.
Il diniego di ammissione va motivato e comunicato all'interessato.
art. 6
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.
Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal socio alla Associazione.
La decadenza del socio viene dichiarata quando lo stesso abbia omesso di versare la quota annuale nonostante il sollecito formale inviatogli.
La esclusione è deliberata con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:

- per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione,
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e regolamentari o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- qualora arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione con il suo comportamento.

art. 7
I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.
art. 8
Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio direttivo, che, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce la misura della quota da riservare alle associazioni regionali o sub regionali.
Il Consiglio direttivo può stabilire quote ridotte per la adesione di studenti, di non occupati o di altre categorie di soci.
Il Consiglio direttivo stabilisce inoltre le modalità e i tempi di versamento della quota associativa.

Titolo III - Risorse economiche e bilancio
art. 9
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:

a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei finistatutari;
d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria esussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

art. 10

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Titolo IV – Organi

art. 11

Organi della Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Consiglio nazionale.

art. 12

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea viene convocata anche quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
viale Lunigiana, 24 20125 Milano tel. 02/67020055 fax 02/67073084 e-mail segreteria@diesse.org
L'assemblea approva il bilancio, elegge il Consiglio direttivo esprime le linee generali di indirizzo della Associazione, ha il potere di approvare eventuali regolamenti sulla attività della Associazione, delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento della Associazione.
L'Assemblea viene convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa.
In prima convocazione la Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.
I soci potranno dare deleghe per la rappresentanza in Assemblea ad altri soci; ognidelegato non potrà avere più di tre deleghe.

art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e quindici, eletti dalla Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Il Consiglio direttivo è competente sulla gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e può eleggere un Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri, precisandone i limiti con l'atto di delega, al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri, previa determinazione dell'eventuale compenso.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Vice Presidente compete sostituire il Presidente in caso di impedimento.

art. 14

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni regionali o sub regionali autonome costituite ai sensi del Titolo V del presente statuto.
Il Consiglio Nazionale esprime il parere sulle linee di indirizzo della Associazione e sulle materie sulle quali il Consiglio direttivo intende acquisire tale parere.

Titolo V - Livello regionale

art. 15

I soci residenti in una medesima regione possono promuovere la costituzione di una autonoma associazione che rappresenti il livello regionale dell'unitaria struttura nazionale, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.
Il livello regionale promuove l'attività della Associazione nella Regione con particolare riferimento ai rapporti con enti e organi di carattere regionale.
L'associazione regionale può utilizzare la denominazione "Diesse", seguita dalla indicazione della Regione, previa acquisizione della autorizzazione da parte del Consiglio direttivo.
A tal fine l'associazione regionale deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Associazione nazionale può emanare direttive sulla attività dei livelli regionali che le associazioni sono tenute a osservare.
In caso di gravi inadempimenti, di inosservanza, di violazione delle direttive del livello nazionale o di attività in contrasto con quelle della Associazione nazionale, il Consiglio direttivo può revocare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione "Diesse" e la associazione dovrà modificare la propria denominazione entro 30 gg. dalla revoca.
In tal caso l'Associazione regionale non farà più parte della unitaria struttura nazionale di cui all'art. 1 del presente statuto.
Le associazioni regionali si dotano di un proprio statuto che rispetti le disposizioni del presente statuto e delle norme vigenti.
Le associazioni regionali devono perseguire scopi analoghi a quelli indicati all'art. 2 e avere un ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza, democraticità, libera elettività delle cariche ed effettività del rapporto associativo.
Le associazioni regionali, che godono di piena autonomia patrimoniale, organizzativa e amministrativa, devono prevedere nel proprio statuto l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di

gestione o utili nelle attività sociali, il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ai soci, l'obbligo di formazione del bilancio e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento alla Associazione nazionale.
Lo statuto della associazione regionale può prevedere la costituzione di livelli locali come mere articolazioni della medesima Associazione regionale.
I soci che aderiscono alla Associazione nazionale aderiscono anche alla Associazione egionale, ove istituita, e viceversa.
Alla Associazione regionale possono aderire solo i soci residenti nella Regione.
Ove l'Associazione regionale non sia costituita, possono essere costituite autonome associazioni sub-regionali, con le medesime caratteristiche e modalità di costituzione previste dal presente articolo per le associazioni regionali.
In tale caso l'associazione sub-regionale si rapporta alla associazione nazionale secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Titolo VI - Scioglimento e norme di rinvio

art. 16

Lo scioglimento della Associazione, prima dei termini statutari è deliberato dalla Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

art. 17

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente scopo affine o analogo o a fini di pubblica utilità secondo la delibera della Assemblea che determina l scioglimento stesso e sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, salvo altre determinazioni di legge.
Da tale devoluzione saranno esclusi quei libri, periodici e documenti che siano stati donati con clausola della restituzione al donante in caso di scioglimento del donatario.

art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le norme delcodice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.